

NOTA INFORMATIVA

LEGGE REGIONALE VALLE D'AOSTA 13 LUGLIO 2021, n. 17

**"SOSTEGNO ALLE IMPRESE TITOLARI DI MUTUI AGEVOLATI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI
IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"**

CHE COS'E' LA RINEGOZIAZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE

La legge regionale Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 17, al fine di incrementare le disponibilità finanziarie dei soggetti economici operanti nel territorio valdostano e, ad un tempo, assicurare il recupero dei crediti concessi da FINAOSTA S.p.A., consente alle **imprese titolari di mutui regionali, aventi un'esposizione scaduta verso FINAOSTA S.p.A. alla data del 15 luglio 2021, di chiedere a quest'ultima la rinegoziazione della propria complessiva posizione debitoria.**

La rinegoziazione, riservata alle sole imprese dotate dei requisiti elencati nel successivo paragrafo "CHI PUO' BENEFICIARE DELLA RINEGOZIAZIONE", ha ad oggetto il **capitale residuo** del mutuo alla data dell'ultima rata pagata e consiste in **allungamento del piano di rimborso** dello stesso con una **proroga del relativo periodo di ammortamento della durata massima di 7 anni.**

È inoltre previsto un **eventuale iniziale periodo di preammortamento di ulteriori 2 anni** per il rimborso delle seguenti voci di interessi:

- a) interessi contrattuali arretrati, dovuti sul capitale residuo del mutuo, ricalcolati, al tasso contrattualmente vigente, dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula dell'atto di rinegoziazione;
- b) interessi di mora maturati sul capitale residuo del mutuo, ricalcolati, al tasso di mora contrattualmente vigente, dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula dell'atto di rinegoziazione;
- c) interessi contrattuali, calcolati al tasso contrattualmente vigente, sul capitale residuo del mutuo maturati durante il periodo di preammortamento di cui beneficia l'impresa a seguito della rinegoziazione.

La rinegoziazione modifica la **periodicità delle rate** di ammortamento e di preammortamento da semestrale a **mensile**.

La rinegoziazione **non modifica il tasso di interesse contrattuale del mutuo** vigente alla data della rinegoziazione, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti "de minimis" di cui al successivo paragrafo "NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI "AIUTI DI STATO"".

CHI PUO' BENEFICIARE DELLA RINEGOZIAZIONE

Possono richiedere la rinegoziazione del mutuo le **micro, piccole, medie e grandi imprese** aventi i seguenti requisiti:

1. essere titolari di mutui concessi a valere sulle **leggi regionali di cui all'art. 1, comma 7, della l.r. n. 17/2021**, riportate nell'allegato in calce al presente foglio informativo;
2. con posizioni debitorie classificate da FINAOSTA S.p.A. come "**credito deteriorato**" alla data del 15 luglio 2021.

Non possono beneficiare della rinegoziazione:

1. le imprese che **hanno beneficiato o possono beneficiare della sospensione** di cui alla legge regionale 9 aprile 2021 n. 5 (Sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
2. le imprese classificate da FINAOSTA S.p.A. a "**sofferenza**";
3. le imprese il cui contratto di mutuo risulta **scaduto** alla data del 15 luglio 2021;
4. le imprese rientranti nella categoria delle **imprese in difficoltà alla data di presentazione della richiesta di rinegoziazione**, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a) dei regolamenti "*de minimis*" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013); l'aiuto non può in ogni caso essere concesso alle imprese che risultano in difficoltà;
5. le **imprese che si trovano già in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019** ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, qualora l'aiuto sia concesso nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19*" fatta eccezione per le micro e piccole imprese purché al momento della concessione:
 - 5.1 non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia, o
 - 5.2 non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione;
6. le **imprese del settore finanziario e creditizio**.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE

Le domande di rinegoziazione devono essere presentate telematicamente all'indirizzo PEC: finaosta.smc@legalmail.it (la ricevuta di avvenuta consegna della casella PEC del mittente vale come ricevuta di avvenuta presentazione) **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 AGOSTO 2021** in competente bollo tramite l'apposito modulo pubblicato sulla pagina web del sito www.finaosta.com.

La domanda deve riferirsi alla complessiva posizione debitoria dell'impresa verso Finaosta S.p.A.

NON sono **AMMISSIBILI** le domande:

- presentate successivamente alla data del 31 agosto 2021;
- inoltrate su altro indirizzo PEC di FINAOSTA S.p.A. diverso da finaosta.smc@legalmail.it;
- utilizzando un modello diverso da quello pubblicato sul sito di FINAOSTA S.p.A.;
- prive del numero di marca da bollo;

- **la cui documentazione istruttoria sia presentata successivamente alla data del 30 settembre 2021**. L'elenco della documentazione da presentare a FINAOSTA S.p.A. è pubblicato sul sito www.finaosta.com.

In caso di inammissibilità della domanda ne è data comunicazione diretta all'impresa richiedente tramite comunicazione PEC. In tale caso, qualora non sia decorso il termine ultimo del 31 agosto 2021, l'impresa può ripresentare la domanda.

L'ISTRUTTORIA CREDITIZIA DELLA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE

FINAOSTA S.p.A. registra in ordine cronologico le domande presentate e le esamina ai sensi della propria procedura interna di istruttoria creditizia.

La domanda di rinegoiazione non determina la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel corso dell'istruttoria creditizia sulla stessa da parte di FINAOSTA S.p.A..

Le rate che scadranno nel corso dell'istruttoria creditizia e risulteranno insolute verranno segnalate come tali nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente.

La segnalazione dello "sconfino" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia cesserà, di norma, nel mese successivo alla data di stipula del contratto di rinegoiazione.

L'istruttoria creditizia riguarda la capacità dell'impresa di generare liquidità sufficiente per rimborsare il mutuo o i mutui in essere in relazione al nuovo piano di ammortamento oggetto di rinegoiazione, tenuto conto degli impegni finanziari della stessa nei confronti del sistema creditizio, dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Pubblici, per imposte e contributi non pagati e rateizzati, e può comportare la richiesta di un'integrazione delle garanzie a suo tempo concesse con il contratto originario di mutuo.

La concessione della rinegoiazione, la durata dell'eventuale periodo di preammortamento e la durata della proroga del periodo di ammortamento del mutuo sono determinate da FINAOSTA S.p.A. in base agli esiti dell'istruttoria creditizia condotta dall'Intermediario secondo le proprie procedure interne.

L'esito dell'istruttoria creditizia è comunicato da FINAOSTA S.p.A. all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente.

In caso di esito negativo dell'istruttoria creditizia FINAOSTA S.p.A. comunica all'impresa il diniego alla concessione della rinegoiazione e valuta la classificazione della stessa nel rispetto delle proprie procedure di classificazione del credito ai sensi della normativa applicabile.

In caso di esito positivo dell'istruttoria creditizia FINAOSTA S.p.A. comunica all'impresa la concessione della rinegoiazione da formalizzarsi con apposito atto scritto avente la forma della scrittura privata semplice o dell'atto pubblico, se necessario.

REGIME CONTRATTUALE

La rinegoiazione **NON** comporta **NOVAZIONE** dell'originario rapporto negoziale con FINAOSTA S.p.A. che prosegue con il nuovo piano di ammortamento rinegoziato. Restano pertanto invariati i rischi specifici dell'originario contratto di mutuo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. n. 17/2021 le imprese che presentano domanda di rinegoiazione **si impegnano a fornire a FINAOSTA S.p.A. in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie**

concernenti la propria situazione patrimoniale, economico-finanziaria e reddituale a semplice richiesta, pena la risoluzione del contratto di mutuo.

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI "AIUTI DI STATO"

Le rinegoziazioni concesse ai sensi della l.r. n. 17/2021 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare:

- **ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvato con Comunicazione n. C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche** di cui l'ultima con Comunicazione n. C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

L'agevolazione concessa a valere sul "Quadro temporaneo" è pari al capitale residuo alla data dell'ultima rata pagata.

Sono esclusi gli oneri fiscali a suo tempo anticipati da FINAOSTA S.p.A. alla stipula del contratto di mutuo e non rimborsati e gli interessi passivi e di mora dovuti dalla data dell'ultima rata pagata alla data di stipula del atto di rinegoziazione;

- **ai sensi dei regolamenti c.d. "de minimis" Regolamento (UE) n. 1407/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013 e Regolamento (UE) n. 1408/2013, pubblicato in GUUE n. L 352 del 24 dicembre 2013.**

L'agevolazione concessa a valere sui regolamenti "de minimis", è calcolata nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, applicando al tasso base (IBOR a 1 anno) pubblicato sulla GUCE e in vigore alla data di concessione dell'agevolazione un margine. Tale margine da applicare è determinato dalle risultanze istruttorie di FINAOSTA S.p.A. sulla base:

- della categoria di *rating* assegnato all'impresa stessa;
- delle garanzie poste a tutela del finanziamento.

L'agevolazione è calcolata sul capitale residuo del mutuo alla data dell'ultima rata pagata ed è pari alla differenza tra l'aiuto conteggiato sulla base della durata del piano di ammortamento e preammortamento rinegoziato e l'aiuto calcolato sulla base della durata residua del piano di ammortamento originariamente stipulato.

Qualora dai conteggi dovesse essere superato il plafond "de minimis" ciò determina un **incremento del tasso di interesse** applicato al mutuo rinegoziato al fine di ricondurre il "de minimis" utilizzato nel limite disponibile, in caso contrario l'agevolazione non è concedibile.

Gli aiuti richiesti a valere sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" sono concessi entro il 31 dicembre 2021, fatta salva la sua eventuale proroga.

In considerazione della scadenza al 31 dicembre 2021 della validità del "Quadro temporaneo", qualora considerati i tempi tecnici di istruttoria non sia possibile per FINAOSTA S.p.A. deliberare la concessione della rinegoziazione entro tale termine e lo stesso non sia prorogato, le richieste presentate a valere su tale regime saranno deliberate in regime "de minimis" (Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013) entro il 30 settembre 2022.

I mutui agevolati sono cumulabili con altre agevolazioni, nel rispetto di limiti imposti dalla normativa riguardante gli aiuti di Stato.

QUANTO COSTA LA RINEGOZIAZIONE

Spese di istruttoria

La rinegoziazione del mutuo comporta spese per l'istruttoria creditizia che il cliente deve corrispondere all'atto della formalizzazione della rinegoziazione secondo il seguente prospetto

Importo residuo del mutuo	Spese istruttoria Euro
mutuo di importo fino a 50.000,00 Euro	150,00
mutuo compreso tra 50.001,00 Euro e 100.000,00 Euro	250,00
mutuo compreso tra 100.001,00 Euro e 150.000,00 Euro	350,00
mutuo compreso tra 150.001,00 Euro e 200.000,00 Euro	450,00
mutuo compreso tra 200.001,00 Euro e 250.000,00 Euro	550,00
mutuo compreso tra 250.001,00 Euro e 500.000,00 Euro	750,00
mutuo compreso tra 500.001,00 Euro e 1.000.000,00 Euro	1.000,00
mutuo compreso tra 1.000.001,00 Euro e 1.500.000,00 Euro	1.500,00
mutuo compreso tra 1.500.001,00 Euro e 2.000.000,00 Euro	2.000,00
oltre 2.000.001,00 Euro	2.500,00

Altre spese da sostenere

Quando la rinegoziazione deve effettuarsi con atto notarile il cliente deve sostenere i costi relativi agli adempimenti del Notaio; i costi da sostenere sono quelli previsti dalla tariffa notarile per la stipula dell'atto e sono pagati direttamente al Notaio.

Imposte

Se il contratto di mutuo originario è soggetto al regime fiscale ordinario, all'atto di rinegoziazione si applicano gli oneri fiscali previsti da tale regime (imposte di registro, di bollo e, quando previste, le imposte ipotecarie e catastali).

Gli oneri fiscali dell'atto di rinegoziazione sono a carico del cliente.

Se il contratto di mutuo originario è soggetto al regime fiscale dell'imposta sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, 17 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., l'atto di rinegoziazione è esente da imposte.

TEMPI E MODALITA' DELLA EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

Ai sensi del "Quadro temporaneo" la concessione della rinegoziazione deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2021, salvo proroga disposta dal legislatore europeo.

Nel caso in cui la rinegoziazione sia concessa a valere sui regolamenti "de minimis" (Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013) la concessione della rinegoziazione è disposta entro il 30 settembre 2022.

Modalità della rinegoziazione

La rinegoziazione si perfeziona con la sottoscrizione di un atto dalla data del quale decorre l'eventuale preammortamento accordato o il nuovo piano di ammortamento.

RECLAMI

Reclami, ricorsi e conciliazione

Il cliente può presentare un reclamo a FINAOSTA S.p.A. a mezzo posta ordinaria indirizzandolo all'Ufficio Reclami c/o Servizio Legale, Contenzioso e Contratti - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA o tramite posta elettronica ordinaria, indirizzandolo a reclami@finaosta.com, o certificata (PEC), indirizzandolo a finaosta.dg@legalmail.it. FINAOSTA S.p.A. darà conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo con le stesse modalità con le quali è pervenuto o secondo le eventuali specifiche modalità richieste dal reclamante. In caso di reclamo inviato tramite posta elettronica certificata la conferma dell'avvenuta

ricezione del reclamo discende direttamente dalla specificità del mezzo di comunicazione utilizzato e, pertanto, non è necessaria un'ulteriore conferma di avvenuta ricezione da parte di FINAOSTA S.p.A.. In ogni caso FINAOSTA S.p.A. deve rispondere al reclamo entro 60 giorni.

Le modalità di trattazione del reclamo sono rese note al cliente su richiesta di quest'ultimo e, comunque, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione dell'eventuale reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), alle seguenti condizioni:

- a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo a FINAOSTA S.p.A.;
- b) la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari: 1) fino a 200.000 Euro, se il cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- c) la controversia è relativa a operazioni o comportamenti posteriori al 1° gennaio 2009;
- d) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile presso FINAOSTA S.p.A., consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a FINAOSTA S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), che svolgono la mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo.
Aiuto di Stato	Attribuzione di agevolazioni pubbliche a favore di imprese che potrebbero falsare la concorrenza.
Capitale residuo	Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.
Centrale dei Rischi	Archivio di informazioni sui debiti di un'impresa nei confronti del sistema bancario e finanziario.
Credito deteriorato	Credito classificato da FINAOSTA S.p.A. "deteriorato" in base alla normativa applicabile.
Grande impresa	Un'impresa che ha: più di 250 occupati e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e quando previste quelle ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente legislazione
Impresa in difficoltà	Impresa che presenta i requisiti per la qualificazione come "impresa in difficoltà" ai sensi dei Regolamenti (UE) UE 1407/2013, 1408/2013 e 651/2014 (per la definizione di impresa in difficoltà si rinvia alla D.G.R. _____).
Inammissibilità della domanda	Impossibilità di considerare come ricevuta una domanda per carenza di requisiti di forma o contenuto.
Interessi contrattuali	Somma che deve essere pagata dal creditore quale corrispettivo del credito concesso.
Interessi di mora	Somma che deve essere pagata dal creditore per il ritardo nella restituzione del credito concesso.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Micro impresa	Un'impresa che ha: meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Media impresa	Un'impresa che ha: meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Mutuo regionale	Prestito di somme di danaro con obbligo di rimborso concesso in base alle disposizioni di una legge regionale della Valle d'Aosta con l'utilizzo di fondi della regione Valle d'Aosta.
Novazione	Sostituzione di un'obbligazione ad un'altra.
Periodo di ammortamento	Durata del piano di ammortamento del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano prevede rate costanti, con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola impresa	Un'impresa che ha: meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Preammortamento	Periodo iniziale del nuovo piano di rimborso del mutuo nel corso del quale sono pagate solo quote interessi sul capitale residuo.
Procedura concorsuale per insolvenza	Procedure attivate in caso di dissesto economico del debitore per regolamentare i rapporti con i creditori (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria)
Rinegoziazione	Atto con il quale viene modificata la disciplina contenuta nel contratto di concessione del mutuo con la previsione della proroga della durata residua del piano di ammortamento, l'eventuale concessione di un periodo di preammortamento e la variazione di altre condizioni contrattuali.

Quietanza	Atto che viene sottoscritto dal mutuatario nell'ipotesi di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte del mutuante.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rating	Espressione sintetica di valutazione del rischio finanziario e di insolvenza di un'impresa.
Risoluzione del contratto	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. ha diritto di esigere l'immediato rimborso del mutuo per rate insolute, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.
Sofferenza	Esposizione di un'impresa valutata da FINAOSTA S.p.A. in stato di insolvenza, il cui contratto di mutuo è stato risolto e il cui debito è oggetto di procedure, stragiudiziali e giudiziali, di recupero del credito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Comprende il tasso di interesse, le spese di istruttoria della pratica, i costi dell'assicurazione dell'immobile ipotecato e l'eventuale tassa ipotecaria. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del contratto preliminare di mutuo alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso di interesse legale	Il saggio degli interessi legali è determinato secondo le indicazioni contenute all'art. 1284 del Codice Civile.

LEGGI REGIONALI DI RIFERIMENTO

Leggi regionali in relazione alle quali è ammessa la richiesta di rinegoziazione di cui all'art. 1 della l.r. n. 17/2021:

- a) capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
- b) articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);
- c) legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
- d) legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
- e) legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
- f) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
- g) legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
- h) legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
- i) legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
- j) legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
- k) legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
- l) articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
- m) legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
- n) legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);
- o) legge regionale 21 luglio 2016, n. 12 (Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane);
- p) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).